

*“Flora Golini pone un quesito procedurale, ovvero se lei può votare il verbale del 30 agosto, in quanto era assente. Il Dr. Rampini verificherà se gli assenti ad una riunione possono votare il relativo verbale nell’AG successiva.*

*Inoltre viene chiesto al Dr. Rampini di verificare con il MAECI un secondo quesito, così formulato: chi è presente in Assemblea Generale ma poi è assente nella riunione successiva in cui si approva il verbale, come ci si comporta, se non ha potuto esprimere il proprio parere a riguardo?”*

Il MAECI ha indicato che con riferimento all’approvazione dei verbali da parte del consigliere non presente alla seduta precedente, la normativa in materia non contiene disposizioni specifiche.

Tuttavia, l’approvazione del verbale della seduta precedente in apertura di quella immediatamente successiva rappresenta una consuetudine motivata dal fatto che il verbale deve essere materialmente redatto e poi le bozze fatte circolare, anche per eventuali richieste di modifiche/integrazioni.

Il Comites può decidere di votare i propri verbali alla fine di ogni Assemblea, qualora deliberi in tal senso.

In ogni caso, sembra potersi affermare che il verbale sia atto “ufficiale” del Comitato (peraltro con valore giuridico anche all’esterno) quando sia stato approvato da parte dei membri partecipanti alla seduta cui lo stesso si riferisce.

Ciò premesso, l’approvazione è effettuata dal Comites nel suo complesso: l’assenza alla votazione del verbale di un singolo componente che ha partecipato alla seduta precedente non costituisce di per sé una violazione dei suoi diritti.

Chi invece non ha partecipato alla seduta precedente, non parteciperà all’approvazione del verbale di quella specifica seduta, ma può comunque esprimere la propria opinione chiedendo anche che venga messa a verbale nella seduta in cui si sta procedendo alla votazione.